

PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE

(artt. [633](#) ss c.p.c.)

Schema di Valeria VASAPOLLO

PRESUPPOSTI (ART [633](#) E [634](#) C.P.C.):

- CREDITO di una **somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili**, o DIRITTO alla **consegna di una cosa mobile determinata**.

1) Prova scritta del diritto;

2) Il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3) Il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

FACOLTA' DEL RICORRENTE DI RICHIEDERE LA CONCESSIONE DELL'ESECUZIONE PROVVISORIA DEL DECRETO INGIUNTIVO SE RICORRONO I PRESUPPOSTI EX ART [642](#) C.P.C. C.P.C.

COMPETENZA Art. [637](#):

- **GIUDICE DI PACE** o, in composizione monocratica, il **TRIBUNALE** competente per la domanda proposta in via ordinaria;
- se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo, **OLTRE GIUDICE DI PACE o il TRIBUNALE** competente per la domanda proposta in via ordinaria **E' COMPETENTE ANCHE L'UFFICIO GIUDIZIARIO CHE HA DECISO LA CAUSA ALLA QUALE IL CREDITO SI RIFERISCE**
- Gli **avvocati o i notai** possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del **luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono**

PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI INGIUNZIONE (Art. [638](#) C.P.C.)

CONTENUTO DEL RICORSO

IL ricorso deve contenere:

- i requisiti indicati nell'art. [125](#) c.p.c.;
 - l'indicazione delle prove che si producono;
 - l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.
- Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.

**ISCRIZIONE A RUOLO
DEPOSITO DEL RICORSO NELLA
CANCELLERIA DEL GIUDICE
COMPETENTE INSIEME CON I
DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO** (Art. [638](#) C.P.C.)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

ACCOGLIMENTO Art. 641
Il giudice, se esistono le condizioni previste nell'art. 633, con **decreto motivato, ingiunge** all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel **termine di quaranta giorni** con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta **opposizione** a norma degli articoli 645 ss e che, **in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.** Ex art 642 c.p.c , inoltre il Giudice, su istanza di parte e qualora ricorrano i presupposti, può **ingiungere al debitore di pagare o consegnare senza dilazione**, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e **fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione**

INVITO A PROVVEDERE ALLA PROVA ED/OD AD INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE Art. 640 Se il giudice ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova od ad integrare la documentazione già prodotta.

RIGETTO Art. 640
Il giudice non accoglie il ricorso e rigetta la domanda **con decreto motivato.** Il decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria

Il ricorrente integra la documentazione e dà la prova richiesta

Il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso

PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELL'ESECUZIONE PROVVISORIA DEL D.I. Ex art 642

- Credito fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente,
 - Pericolo di grave pregiudizio nel ritardo,
 - Produzione da parte del ricorrente, in sede di deposito del ricorso di documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere.
- In tali ipotesi, il giudice può imporre al ricorrente il versamento di una cauzione.

NOTIFICAZIONE DEL DECRETO

(Artt. 643 e 644 c.p.c.)

Il ricorso e il decreto DEVONO ESSERE NOTIFICATI per copia autentica **NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA PRONUNCIA**, se deve avvenire nel territorio della Repubblica (escluse le province libiche), e di novanta giorni negli altri casi.

IN CASO DI NOTIFICA TARDIVA IL DECRETO DIVIENE INEFFICACE (salvo istanza al giudice di rimessione in termini per la notifica) ma la domanda può essere riproposta.

OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO (Art. 645),

Entro il termine di 40 gg. dalla notifica del d.i.

Si propone con **atto di citazione se la causa segue il rito ordinario.**

L'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto

Diversamente se la causa segue **il rito lavoro, si propone con ricorso.**

MANCATA OPPOSIZIONE NEL TERMINE DI 40 GG DALLA NOTIFICA

D. I. → TITOLO ESECUTIVO MEDIANTE APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA DA PARTE DEL GIUDICE, SU RICHIESTA DELLA PARTE (Art. 647), salvo il caso di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.

OPPOSIZIONE TARDIVA (Art. 650),

Il debitore può proporre opposizione anche dopo il termine fissato nel decreto, **se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.**

ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE
(Art. 647).

Qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642, il Giudice, in corso di causa, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, PUÒ concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto.

Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

Il giudizio segue le norme del procedimento ordinario se l'opposizione è proposta dinnanzi al giudice ordinario. (Art. 645).
Diversamente, seguirà le norme per le controversie in materia di lavoro se proposta con le forme del rito lavoro o locatizio.

ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE
(Art. 648).

Qualora ricorrano gravi motivi, il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, puo', con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642.

POSSIBILI ESITI DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE

Il decreto ingiuntivo viene dichiarato nullo

ACCOGLIMENTO PARZIALE DELL'OPPOSIZIONE

(Art. 653 C.P.C)
Il titolo esecutivo e' costituito **esclusivamente dalla sentenza**.
Gli atti di esecuzione gia' compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantita' ridotta.

RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE

(Art. 653 C.P.C)
Conferma del d.i. .
Il decreto, che non ne sia gia' munito, acquista efficacia esecutiva.

ESTINZIONE DEL PROCESSO EX ART 306 SS C.P.C.

(Art. 653 C.P.C)
Conferma del d.i. .
Il decreto, che non ne sia gia' munito, acquista efficacia esecutiva.